

D.A.T. DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (TESTAMENTO BIOLOGICO)

Legge 22 dicembre 2017, n. 219

La DAT, dichiarazione anticipata di trattamento (testamento biologico) è la dichiarazione che una persona in condizioni di piena capacità mentale può rendere per disporre in merito ai trattamenti sanitari cui intende essere sottoposta o meno nel caso in cui, in futuro, fosse colpita da una malattia o lesione celebrale irreversibile o invalidante, o malattia che costringa a trattamenti con macchine o sistemi artificiali tali da impedire una normale vita di relazione, e non fosse più in grado di esprimere la propria volontà.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Nella DAT si può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che rappresenta il disponente in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nel momento in cui non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario può avvenire attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT. Se la DAT non contiene l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantiene efficacia in merito alle volontà del disponente e in caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico (davanti a un Notaio) o per scrittura privata autenticata (da un Notaio) ovvero per scrittura privata (senza alcuna autentica di firma) consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo. Con le medesime forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere. **L'interessato può esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia** e inserendo almeno: i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Udine); l'indicazione delle situazioni in cui la DAT dovrà essere applicata (ad esempio: in caso di malattia invalidante e irreversibile, ecc.) il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche e/o trattamenti sanitari e/o accertamenti diagnostici e/o scelte terapeutiche; la data e la propria firma autografa.

L'U.O. Stato Civile non dispone di modelli per redigere le DAT, non partecipa alla redazione delle DAT, né è tenuto a dare informazioni sul loro contenuto: ha il solo compito di riceverle e conservarle.

Nel Comune di Aiello del Friuli le DAT vanno consegnate personalmente (non è possibile incaricare/delegare un'altra persona) presso l'Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento telefonico (0431/99021 interno 1). Non è necessaria la presenza dell'eventuale fiduciario.

All'appuntamento l'interessato deve presentarsi munito della seguente documentazione:

- Dichiarazione anticipata di trattamento, in duplice copia
- Documento di identità in corso di validità dell'interessato e dell'eventuale fiduciario

Le dichiarazioni sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Al disponente viene rilasciato un originale del verbale di ricezione e una copia della dichiarazione anticipata di trattamento. Una copia del verbale viene altresì inviata al fiduciario, ove nominato.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Il 1° febbraio 2020, è entrato in vigore il Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)". Il citato Decreto stabilisce le modalità di raccolta delle informazioni e delle copie delle DAT nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e definisce il funzionamento e i contenuti informativi della predetta Banca dati nonché le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente. Ai fini della trasmissione delle copie delle DAT alla Banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente.

Successivamente al deposito presso l'Ufficio dello Stato Civile, le risultanze delle DAT e copia delle stesse sono trasmessi con modalità telematica al Ministero della Salute, per la registrazione nella Banca Dati Nazionale delle DAT.